



Repubblica Italiana

Corte d'Appello di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello, composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Isabella Mariani – Presidente

dott. Giovanni Sgambati - Consigliere

dott.ssa Linda Pattonelli – Consigliere rel.

nella camera di consiglio del 11/01/22

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 103/2020 tra le parti:

LA DOTTORINA SRL, in persona del LRPT (CF 04865140968),

- difesa: avv. ALFONSO LUCIA (LCULNS79M08G273D)

- domicilio: VIA MARCHESE DI VILLABIANCA 126 90143 PALERMO presso
avv. ALFONSO LUCIA

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I
SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA**, in persona del LRPT (CF
92034720521),

- difesa: avv. GIORDANO BALOSSI (BLSGDN69M09F133X)

- domicilio: VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 4 20122 MILANO presso avv.
GIORDANO BALOSSI

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

Decisa a Firenze in data 11/01/2022 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle seguenti domande,

In via principale

- Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 12 c.p.c. la nullità del lodo arbitrale pronunciato in Siena il 31.05.2019 dagli arbitri Avv. Cinzia Sandrucci, Avv. Marco Sangalli e Avv. Nicoletta Cianino, stante la mancata pronuncia sulle difese svolte da La Dottorina nel corso del procedimento arbitrale e in atti ampiamente esposte.



Nel merito ed in riforma del lodo arbitrale impugnato

- *Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto di leasing finanziario e, per l'effetto, dichiarare la reviviscenza del rapporto contrattuale con il consequenziale rigetto di tutte le domande avversarie.*

- *Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi di mora applicati dall'istituto di credito nel rapporto in oggetto e, per l'effetto, ordinare alla M.P.S. Leasing & Factoring al ricalcolo delle eventuali partite debitorie.*

In subordine e nel merito

- *Accertare e rideterminare l'entità delle somme eventualmente dovute, alla luce della chiesta declaratoria di usurarietà degli interessi di mora, con conseguente restituzione degli importi a tale titolo corrisposti e rideterminazione anche per compensazione dell'importo residuo.*

- *Accertare e dichiarare l'illegittimità della clausola inerente agli effetti della risoluzione e per l'effetto ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1526 c.c. con conseguente rideterminazione dell'indennità eventualmente dovuta ad MPS.*

Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

Con espressa riserva di argomentare e dedurre, in ragione del contegno processuale di controparte, nella successiva memoria conclusionale di replica secondo i termini di legge.

Salvis Iuribus

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:

in via preliminare e/o pregiudiziale:

- *accertare e dichiarare inammissibile e/o improponibile l'impugnazione proposta da La Dottorina S.r.l. avverso il lodo arbitrale emesso fra le parti in data 31 maggio 2019 (Collegio arbitrale composto da Avv. Cinzia Sandrucci, Avv. Marco Sangalli e Avv. Nicoletta Cianino) in quanto privo dei requisiti di specificità e comunque non rientrando i motivi di gravame indicati ex adverso tra le ipotesi tassative previste dall'art. 829 c.p.c., come meglio dedotto in narrativa, e, per l'effetto, confermare il predetto lodo;*

nel merito:

- *rigettare integralmente l'impugnazione proposta da La Dottorina S.r.l. avverso il lodo arbitrale emesso fra le parti in data 31 maggio 2019, munito di formula esecutiva previo accertamento della sua regolarità dal Tribunale di Siena in data 18 luglio 2019 (RG 977/2019, accoglimento cron. 2107/2019) con tutte le domande ivi avanzate sia in via principale, che subordinate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le causali esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la predetta decisione;*

in ogni caso, nel merito:

- *•accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione e comunque la perdita di efficacia per le causali di cui in atti del contratto di leasing n. 1137454, per l'effetto, condannare La Dottorina S.r.l. (P.IVA 04865140968), in persona del rappresentante legale pro tempore, a restituire immediatamente a MPS Leasing & Factoring S.p.A. i beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1137454 e in particolare: il complesso immobiliare sito nel Comune di Riparbella (PI), Loc. “La Dottorina”, porzione di podere denominato “La Dottorina”, composta da fabbricato urbano con annessi, servizi e terreno agricolo di pertinenza, il tutto censito al catasto urbano di detto Comune al foglio 14, particella 32, sub. 1-2-3-4-5, libera e vuota da persone o cose, con efficacia dal provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti.*

Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.



FATTO E PROCESSO

Nel procedimento arbitrale avviato da Monte dei Paschi Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa (d'ora innanzi MPS L&F) avverso la Dottorina Srl con domanda notificata a quest'ultima in data 08/10/18, la ricorrente, indicando in Siena la sede dell'arbitrato e nominando quale arbitro l'avv. Marco Sangalli, ha chiesto:

- l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto, per applicazione della clausola risolutiva espressa, del contratto di *leasing* n. 1137454 stipulato in data 01/08/05 con la controparte, contenente al suo art. 22 clausola compromissoria, a seguito del mancato pagamento di canoni per euro 215.930,68;
- la conseguente condanna della resistente all'immediata restituzione del complesso immobiliare oggetto del contratto, sito in Comune di Riparbella (PI), loc. La Dottorina, composto da fabbricato urbano con annessi, servizi e terreno agricolo di pertinenza;

mentre la Dottorina Srl, aderendo alla richiesta di arbitrato e nominando quale arbitro l'avv. Nicoletta Cianino, ha resistito alle avverse domande, chiedendo:

- l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale *ex adverso* intimatale con missiva del 13/12/17, nelle more dell'avviata istruttoria sulla richiesta di prolungamento della durata del contratto e di rimodulazione dell'ammontare dei canoni;
- l'accertamento della riviviscenza del contratto di *leasing*;
- l'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori applicati al rapporto con conseguente ricalcolo delle partite debitorie;
- oppure, in subordine, la riduzione degli importi corrisposti a titolo di interessi moratori con rideterminazione anche per compensazione dell'importo dovuto a titolo di canoni impagati, e l'accertamento dell'illegittimità della clausola inerente agli effetti della risoluzione e applicazione, in suo luogo, dell'art. 1526 c.c., con conseguente rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità in favore della controparte.

Il Collegio arbitrale con sede in Siena, presieduto dall'avv. Cinzia Sandrucci quale terzo arbitro nominato dalle parti di comune accordo, con lodo emesso in data 31/05/19:

- rilevata, in via preliminare, dai documenti allegati da parte istante, la pendenza presso il Tribunale di Siena di due cause riunite di opposizione ai decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da MPS L&F contro la Dottorina Srl e i relativi garanti per il pagamento dei canoni scaduti, avviate dai garanti ingiunti, e ritenuta l'identità di *petitum* e *causa petendi* tra le domande ivi proposte anche in via riconvenzionale dai garanti oppositori e i quesiti posti al Collegio dalla Dottorina Srl, in considerazione della mancata proposizione, da parte della convenuta opposta, nelle citate cause riunite, dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, ha dichiarato la propria incompetenza relativamente alle domande svolte in sede



arbitrale dalla Dottorina Srl, identiche e comunque connesse con quelle *sub iudice*, essendosi ormai radicata la competenza presso l'AGO sede delle cause riunite di opposizione;

- ritenuta, dunque, l'inammissibilità della richiesta istruttoria tecnica vertente su questioni esulanti dalla competenza del Collegio arbitrale e limitata la propria cognizione alla disamina in ordine alla legittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla ricorrente con la raccomandata del 13/12/17 e alla sussistenza dell'obbligo di restituzione immediata dell'oggetto del contratto in capo alla resistente, ha ritenuto come circostanze provate, stante l'esecutività del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Dottorina Srl per il mancato pagamento dei canoni scaduti, quella del mancato pagamento e quella dell'ammontare dei canoni scaduti oggetto di richiesta monitoria;
- quanto all'eccepita illegittimità dell'intimazione della risoluzione contrattuale in pendenza di evasione della domanda di rimodulazione dei canoni e della durata del contratto e a seguito di deliberazione positiva dell'istituto, ha ritenuto non perfezionata la variazione contrattuale, stante la mancata prova dell'ottemperanza della resistente alle richieste di pagamento immediato della somma di euro 255.000 e di invio di documenti, tra cui la conferma delle garanzie sottoscritta dai fideiussori e l'atto integrativo al contratto sottoscritto dall'utilizzatore, nonché la copia della prova del pagamento della prima nuova maxi-rata (risultando quelli prodotti in atti sprovvisti di sottoscrizione) e, dunque, legittimamente intimata la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in forza dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, nonché inadempito l'obbligo della resistente alla restituzione dell'immobile derivante dall'art. 18 del contratto di locazione finanziaria;
- ha ritenuto la conformità alla recente disciplina normativa del contratto di locazione finanziaria di cui ai commi 136-140 (e in particolare al comma 138) dell'art. 1 L. n. 124/17 della previsione contenuta nelle condizioni generali del diritto del concedente, in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento, alla restituzione del bene e al pagamento dei canoni scaduti e impagati, di quelli a scadere in linea capitale e del prezzo di riscatto finale, previa decurtazione del ricavato ottenuto dalla ricollocazione del bene restituito sul mercato, e la conseguente equità della previsione contrattuale (stante, nel caso di specie, la coincidenza di equità e diritto);
- ha, per l'effetto, accertato la legittimità dell'intervenuta risoluzione e disposto per la condanna della resistente alla restituzione immediata del complesso concessore in godimento.

La Dottorina Srl ha impugnato il predetto lodo per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., deducendo:

a) il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 12 c.p.c., in violazione della convenzione di arbitrato di cui all'art. 21 contratto di *leasing*, sulle domande proposte dalla stessa, censurando, in particolare, la declinatoria di incompetenza rispetto alle questioni già proposte avanti ai pendenti giudizi di



opposizione a decreto ingiuntivo incardinati presso l'AGO, attesa la non identità tra le predette questioni e quella proposta in sede arbitrale e stante, altresì, la mancata proposizione da parte della stessa Dottorina Srl avanti al medesimo ufficio giudiziario di alcuna controversia "identica" a quella proposta in sede arbitrale:

- data, infatti, la mancanza di una regolare notifica del decreto monitorio da parte dell'ingiungente nei suoi confronti (essendo stata la notifica in concreto eseguita presso indirizzo diverso da quello della sede legale, nota a MPS, e il plico consegnato a soggetto non autorizzato alla ricezione degli atti destinati alla società), la stessa impugnante non avrebbe mai avuto conoscenza del titolo in parola e, per tale motivo, non avrebbe potuto incardinare alcun giudizio di opposizione avverso il decreto stesso, nel quale sollevare l'eccezione di incompetenza dell'AGO per l'esistenza della clausola compromissoria: onde, la preclusione alla cognizione in sede arbitrale di questioni non deducibili in sede di opposizione avrebbe integrato una compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.;
- inoltre, a fronte della natura autonoma della garanzia prestata, l'*exceptio rei compromissae* non avrebbe potuto essere sollevata dai garanti, inefficace essendo nei loro confronti la clausola compromissoria contenuta nel contratto di locazione finanziaria;

b) l'erroneità della dichiarazione dell'intervenuta risoluzione *ex art. 1456 c.c.*, siccome intervenuta nelle more della definizione della pratica avviata con la richiesta di rimodulazione dei canoni e di ridefinizione della durata del contratto, entro la quale, all'esito della compiuta istruttoria, era già stata emessa delibera positiva da parte dell'istituto concedente.

Costituitasi nel giudizio di impugnazione, MPS L&F ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, rilevando:

- la violazione, da parte dell'avverso atto di impugnazione, del principio di specificità dei motivi di gravame e l'inammissibilità, nella fase rescindente, del secondo motivo, non attinente a pretesi *errores in procedendo*, ma presupponente il riesame nel merito della vertenza;
- l'inconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia, avendo il Collegio, in effetti, esaminato le domande avverse, ritenendosi tuttavia incompetente a deciderle;
- la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo alla controparte presso la sede legale indicata nel contratto di *leasing* e consegnato a mani alla moglie del legale rappresentante (circostanza, questa, *ex adverso* rimasta incontestata);
- in ipotesi di nullità della notifica, la deducibilità, da parte dell'ingiunta, dell'eccezione di difetto di competenza in sede di opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.*;
- l'effettiva sussistenza di un rischio di conflitto tra giudicati a fronte dell'identità delle questioni sollevate dai garanti nei giudizi di opposizione e di quelle sollevate dalla Dottorina Srl in sede arbitrale;



- l'inammissibilità dell'appello avverso la pronuncia affermativa o negatoria della competenza in forza di convenzione arbitrale, impugnabile solamente con regolamento di competenza;
- la conformità a buona fede e la legittimità dell'intimata risoluzione, intervenuta a un anno di distanza dalla proposizione della domanda di moratoria (risalente al 03/06/16), non avendo controparte, nelle more, adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni, né avendo la stessa eccetto alcunché in ordine al rilievo del Collegio arbitrale per cui i documenti da comunicare a controparte per la definizione della pratica di rinegoziazione sarebbero stati prodotti privi di firma e della prova del relativo inoltro alla Concedente;
- la mancata impugnazione *ex adverso* delle decisioni istruttorie del Collegio in punto di CTU contabile e della decisione in punto di applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla disposta risoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta non merita accoglimento, siccome in parte inammissibile e in parte infondata, per i motivi di seguito esposti.

1. In via pregiudiziale: sull'ammissibilità dei motivi di impugnazione

Com'è noto, a differenza dell'appello delle sentenze, l'impugnazione del lodo arbitrale di cui all'art. 828 c.p.c. integra un mezzo di impugnazione a carattere rescindente, non essendo consentito, nel relativo giudizio, il riesame nel merito della vertenza devoluta agli arbitri come oggetto principale e motivo di impugnazione ed essendo, invece, l'esame del merito, proprio dei giudizi a carattere rescissorio, soltanto eventuale e condizionato, in primo luogo, dall'individuazione dei motivi di impugnazione di nullità, nonché, in secondo luogo, dall'accoglimento degli stessi: di qui l'essenzialità, a pena di inammissibilità, dell'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità, da intendersi in senso rigoroso (e con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato, in caso di impugnazione per violazione di norme di diritto) (*ex multis*, Cass. n. 5358/99).

Ciò posto, il solo motivo di impugnazione ammissibile, siccome conforme al principio di tassatività di cui all'art. 829 c.p.c., è quello afferente all'omessa pronuncia del Collegio arbitrale (sostanzandosi, di fatto, la declinatoria di competenza a conoscere le eccezioni sollevate dalla resistente in una dichiarazione di *non liquet* e dunque in un'omessa disamina nel merito delle stesse eccezioni, ascrivibile alla fattispecie di vizio tipizzata al n. 12 dell'art.819-ter c.p.c.), la disamina sulla cui fondatezza presuppone il sindacato sulla correttezza della declinatoria di incompetenza pronunciata dallo stesso Collegio in relazione alle domande sollevate da parte della Dottorina Srl. Le ulteriori doglianze di parte impugnante, infatti, sfuggono alla riconducibilità a uno specifico motivo tipizzato di impugnazione e attengono, piuttosto, al riesame del merito della vertenza, attività connotante la successiva fase rescissoria del giudizio di impugnativa del lodo arbitrale; alcune di esse, inoltre, sono anche inammissibili per tardività, siccome proposte per la prima volta non in atto di appello,



ma in sede di note di trattazione scritta: posto, infatti, che l'effetto devolutivo del gravame non è automatico, esulano dalla disamina della Corte tutti i motivi diversi da quelli ritualmente indicati dalle parti con l'impugnazione principale o con quella incidentale (Cass. n. 12165/00: *“Nel procedimento di impugnazione per nullità del lodo arbitrale (avente carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 cod. proc. civ.) va osservata la regola della specificità dei motivi di impugnazione e della loro formalizzazione nel relativo atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame motivi diversi ed aggiunti rispetto a quelli contenuti nel suddetto atto introduttivo dell'impugnazione.”*)

2. Sempre in via pregiudiziale. Sulla mancata proposizione di regolamento di competenza

Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore eccezione di inammissibilità del presente giudizio di impugnazione sollevata da parte di MPS L&F sulla scorta della considerazione per cui la decisione degli arbitri in punto di competenza avrebbe dovuto e potuto essere impugnata unicamente mediante la proposizione di regolamento di competenza:

- innanzitutto, infatti, la norma di cui all'art. 819-ter c.p.c. impone la proposizione del regolamento di competenza solamente al cospetto di decisioni dell'AGO concernenti la questione di competenza rispetto al collegio arbitrale;
- in ogni caso, nell'ipotesi di specie, avendo il Collegio deciso sulla questione di competenza unitamente al merito, il ricorso al regolamento di competenza costituirebbe rimedio facoltativo e non necessario, ai sensi del comb. disp. artt. 42-43 c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 819-ter c.p.c..

3. Sul vizio di omessa pronuncia in violazione della convenzione di arbitrato

Venendo, dunque, all'esame dell'unico motivo di nullità ritualmente allegato, la decisione del collegio arbitrale in punto di applicazione dell'art. 819-ter c.p.c. deve essere confermata, ancorché in ragione di una differente motivazione.

Il Collegio arbitrale ha ritenuto esulante dalla propria competenza la questione relativa all'*an* del diritto di MPS L&F al pagamento dei canoni e al loro mancato pagamento ingiustificato da parte dell'utilizzatrice e dei garanti, essendo stata tale questione oggetto del procedimento avviato davanti al giudice ordinario con il ricorso monitorio proposto dalla MPS L&F avverso la Dottorina Srl e i garanti e ritualmente opposto dai garanti: in espressa applicazione della regola di cui all'art. 819-ter, comma 1, ultimo periodo c.p.c. (*“la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”*), infatti, gli arbitri hanno ritenuto che la contestuale mancata proposizione, da parte dell'opposta, dell'eccezione di incompetenza dell'AGO nel giudizio di opposizione instaurato dai fideiussori coobbligati solidali avverso il medesimo ricorso monitorio abbia precluso loro la cognizione sulle questioni sollevate in sede arbitrale dalla resistente (usurarietà degli interessi moratori, applicabilità dell'art. 1526 c.c.e dunque rideterminazione

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa5629904812035bc016d8417df31a - Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c5885bd00065879
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d542cc1fac0e19f



dell'ammontare della somma dovuta e impagata), dal Collegio ritenute identiche, per *petitum* e *causa petendi*, a quelle già oggetto del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione.

Ora, è ben vero, in via generale e di principio, che ai sensi dell'art. 819-ter, comma 1 c.p.c., la mancata o tardiva proposizione dell'*exceptio rei compromissae* (soggiacente *ex lege* al medesimo regime delle eccezioni di competenza territoriale derogabile di cui all'art. 38 c.p.c.), oltre a determinare conseguenze nel processo civile, consistenti nel rendere irrilevante la presenza di una convenzione arbitrale quale causa ostativa della pronuncia di merito, produce anche effetti sul parallelo processo arbitrale, comportando, con una pronuncia di rito, la sopravvenuta inefficacia del patto compromissorio, limitatamente all'oggetto della controversia dedotta nel giudizio statale; ciò in nome dell'esigenza di garantire il coordinamento tra le decisioni arbitrale e giudiziaria e di evitare conflitti tra giudicati e di accertamenti contrastanti in ordine alla medesima *res litigiosa*.

D'altro canto, nell'ipotesi di specie, irrilevante risulta, rispetto alla vicenda oggetto di arbitrato, il fatto della mancata proposizione dell'eccezione di compromesso nei giudizi di opposizione, poi riuniti, instaurati dai coobbligati solidali della Dottorina Srl, dacché la norma codicistica citata limita l'efficacia preclusiva della competenza arbitrale determinata dalla mancata proposizione dell'eccezione di incompetenza dell'AGO alla sola controversia devoluta davanti all'AGO in cui l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta e che viene riproposta avanti al Collegio arbitrale (in questo caso, la controversia tra MPS L& F e la Dottorina Srl avente a oggetto l'accertamento del contratto, dell'inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni, dell'avvenuta legittima intimazione della risoluzione per inadempimento in applicazione della clausola risolutiva espressa e del diritto della Concedente a ottenere la riconsegna dell'immobile). A ben vedere, infatti, il problema di sovrapposizione per identità di *petitum* e *causa petendi*, e dunque di un potenziale conflitto tra giudicati, non sussiste tra le domande proposte dai garanti nelle cause di opposizione avviate avanti al giudice ordinario e le domande proposte dalla garantita nella sede dell'arbitrato, non risultando le predette cause - intercorrenti tra soggetti diversi - né identiche, né connesse per incompatibilità (situazione fonte di potenziale conflitto c.d. pratico tra giudicati), né connesse per pregiudizialità-dipendenza (situazione fonte di potenziale conflitto c.d. logico tra giudicati), ma soltanto connesse per accessorietà, e ciò a prescindere dalla presenza, nel contratto di garanzia, di una clausola di pagamento a semplice richiesta senza eccezioni (equiparabile a una clausola c.d. *solve et repete*) e sinanco dalla configurabilità della garanzia prestata in termini di autonomia e di atipicità (Cass. SS.UU. n. 412/07: "*La clausola, con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale...*"). Ration per cui non condivisibile appare la motivazione del lodo, laddove, con un'interpretazione estensiva della nozione di



“controversia decisa” nel giudizio ordinario esulante dal concetto di giudicato civile di cui all’art. 2909 c.c., gli arbitri hanno ritenuto idonea a determinare la preclusione della propria cognizione (e, ancor prima, a delimitare l’operatività della convenzione di arbitrato) la mancata proposizione dell’eccezione avanti all’AGO in una controversia vertente sul medesimo titolo e avente lo stesso oggetto, ma non identica, in quanto semplicemente connessa ex art. 31 c.p.c. a quella avanti agli stessi pendente (Cass. Ord. n. 3826/13: “ *In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819 ter, primo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall’altro che l’eccezione d’incompetenza dev’essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza*”).

Del resto, la decisione impugnata risulta scorrettamente motivata anche nella parte in cui ha posto a carico dell’opposta, creditrice e attrice in senso sostanziale nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto monitorio, l’onere di sollevare l’eccezione di arbitrato al fine di scongiurare l’effetto di preclusione nel giudizio arbitrale, dacché, guardando nell’ottica del giudizio di opposizione instaurato avanti all’AGO, nessun interesse risultava avere tale parte a sollevare una questione, il cui accoglimento avrebbe comportato la revoca del decreto emesso in suo favore (valendo anche per l’ipotesi di arbitrato rituale il principio invalso in giurisprudenza per cui, a fronte della non rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza, l’Autorità Giudiziaria adita è comunque tenuta ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una parte, anche se, “quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest’ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri: Cass. n. 8166/99; n. 11460/91; n. 4723/88). Donde l’erroneità della motivazione sotto un duplice ordine di profili:

- non era l’opposta né interessata né onerata dell’eccezione di compromesso, ma semmai lo era l’opponente, in sede di giudizio di opposizione;
- in ogni caso, l’eccezione non avrebbe potuto essere utilmente sollevata rispetto al giudizio arbitrale nel giudizio di opposizione instaurato dai garanti, ma non avente quale parte l’Utilizzatrice, destinataria di decreto non opposto nei termini.

Ciò che, invece, nell’ipotesi di specie, risulta degno di rilievo, ai fini che qui occupano, è la potenziale contemporanea pendenza, avanti al giudice civile, anche della medesima controversia avviata avanti al Collegio, vertente tra le stesse parti e avente il



medesimo titolo e il medesimo oggetto: a ben vedere, infatti, il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, richiesto in data 07/09/18, quindi anteriormente alla notifica della domanda di arbitrato, è stato emesso in data 17/09/18 e notificato in data 03/10/18 anche nei confronti della Dottorina Srl, la quale, pertanto, nei quaranta giorni successivi, avendo già nel frattempo ricevuto la notifica della domanda di arbitrato, e comunque, a fronte della sussistenza della clausola arbitrale, avrebbe potuto instaurare un giudizio di opposizione ed eccepire in tale sede l'incompetenza dell'AGO emittente il decreto; senonché, omettendo di proporre il giudizio di opposizione alla richiesta di pagamento dei canoni, l'attuale impugnante ha, di fatto, rinunciato a eccepire l'incompetenza del giudice ordinario sulla questione posta a fondamento della domanda monitoria, così determinando la definitività del decreto *ex art. 647 c.p.c.* e il conseguente radicamento della competenza dell'AGO sulle stesse questioni dell'esistenza del contratto, del mancato pagamento dei canoni scaduti e del relativo ammontare, e della legittima intimazione della risoluzione contrattuale in forza di clausola risolutiva espressa - ossia delle questioni poste alla cognizione del giudicante mediante l'instaurazione del procedimento monitorio e ormai coperte dall'effetto di preclusione *pro iudicato* di cui all'art. 647 c.p.c..

Priva di pregio risulta, invero, l'asserzione di parte impugnante per cui la sussistenza di vizi della procedura di notifica, avendole impedito l'instaurazione del tempestivo e rituale giudizio di opposizione e dunque l'unica possibilità di sollevare l'eccezione di compromesso avanti al GO, imporrebbe di ritenere come mai inverata, nei suoi confronti, la preclusione di cui all'art. 819-ter c.p.c., atteso che:

- la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Milano, via Massarenti n. 1, luogo in cui si trovava la precedente sede legale, indicata nel contratto di *leasing* azionato in sede monitoria, e attuale residenza della sig.ra Iole Giovanna Seribelli, moglie convivente del sig. Duilio Biondi, che MPS L&F, senza contestazione da parte dell'impugnante, ha asserito svolgere il ruolo di LRPT della società, e che, inoltre, al pari della moglie ricevente l'atto, risulta essere dai documenti in atti uno dei fideiussori coobbligati solidali per le obbligazioni di pagamento dei canoni rimaste inadempite, a sua volta destinatario di decreto monitorio, dallo stesso, come anche dalla moglie, ritualmente opposto;
- ora, in effetti, negli stessi giorni della notifica del decreto ingiuntivo presso il suddetto recapito, la domanda di arbitrato è stata, invece, (e al pari della missiva di dichiarazione della risoluzione del 13/12/17) correttamente notificata alla nuova sede legale di Milano, Corso Monforte n. 2, indicata nella visura Cerved depositata in allegato alla domanda di arbitrato;
- peraltro, nella relata di notifica redatta sull'avviso di ricevimento del decreto ingiuntivo si legge che in data 03/10/18, presso l'indirizzo di Milano, via Massarenti n. 1, ex sede della società destinataria, il plico contenente l'atto giudiziario e indirizzato alla Dottorina Srl in persona del LRPT è stato ricevuto dalla sig.ra Iole Seribelli, qualificatasi come "moglie convivente", la quale ha



ricevuto l'atto, apponendo la propria sottoscrizione nello spazio riservato alla "firma del destinatario o della persona abilitata", con ciò dichiarandosi quale persona abilitata alla ricezione dell'atto in virtù non già di un rapporto di dipendenza, quanto di un rapporto di convivenza (avendo la sottoscrivente, di fatto, autodichiarato il proprio rapporto di convivenza con il LRPT della società indicata quale destinatario nel plico, come allegato in atti da parte appellata e mai contestato da parte appellante): ora, posto che, qualora non avesse voluto essere intesa quale addetto alla ricezione della posta per conto del destinatario, avrebbe potuto e dovuto limitarsi a non ricevere l'atto, la stessa dichiarante, nel momento in cui ha accettato la sua ricezione, ha legittimato nel notificante l'insorgenza di un legittimo affidamento in ordine al buon esito della notifica, e dunque nel pervenuto raggiungimento, da parte del plico, della sfera di conoscenza del destinatario;

- come recentemente e condivisibilmente affermato dal S.C., infatti:
 - ✓ ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nella versione applicabile *ratione temporis*, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa;
 - ✓ in tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non sussistendo alcuna previsione di legge ostativa al riguardo (Cass. Ord. n. 6654/18);
 - ✓ *"in ipotesi di notifica a mezzo posta, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata «addetto al ritiro degli atti», deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di «incaricato», sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto (cfr. Cass., ord., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., ord., 30 dicembre 2018, n. 32981): infatti, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, con la conseguenza che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona che si trovava all'interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (così, Cass. ord., n. 27420/17; Cass., ord., n. 14865/12; Cass. Ord. n. 13954/17); pertanto, la notifica ...eseguita mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a*

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa5629904812035bc016d8417df31a - Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c5885bd0065879
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d542cc1fac0e19f



questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (cfr. Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785; Cass. 22 agosto 2002, n. 12373; Cass, 21 gennaio 1993, n. 704);

- ✓ *tale conclusione va tenuta ferma anche qualora, come nel caso in esame, la notifica sia eseguita presso un luogo già indicato quale sede legale, poi trasferita presso un luogo diverso; infatti, l'esistenza di un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta, valutato unitamente al ruolo dichiarato dal consegnatario della cartella di pagamento di incaricato alla ricezione degli atti, induce a ritenere che tale luogo costituisca (ancora) una sede operativa dell'ente e di escludere, per tale via, che lo stesso sia estraneo all'ente medesimo; (cfr. Cass. n. 10694/20);*
- ✓ orbene, nell'ipotesi di specie, l'odierna impugnante non risulta avere allegato o prodotto alcun elemento idoneo a superare la predetta presunzione di riferibilità a sé della ricevente, sedicente addetta alla ricezione degli atti, e quindi di sussistenza di una sede effettiva, coincidente con la precedente sede legale, aggiuntiva rispetto alla nuova sede legale: donde la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata;
- in ogni caso, la sostanza della decisione non muterebbe, anche volendosi aderire al diverso e più risalente indirizzo di legittimità che esclude la regolarità di una siffatta notifica: ciò in quanto, in ogni caso, nell'ipotesi di specie, lungi dal potersi rinvenire l'inesistenza giuridica della notificazione - ricorrente quando quest'ultima sia stata espletata in luoghi e nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, risultando a lui totalmente estranei - , la notificazione effettuata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, risulterebbe, al più, affetta da nullità, in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione (Cass. n. 9989/08; n. 17478/11);
- peraltro, è appena il caso di osservare come non sia sufficiente l'affermazione dell'irregolarità della notifica per supportare l'asserzione in ordine alla mancata conoscenza dell'atto notificato e alla conseguente impossibilità di proposizione dell'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo e, in tale sede, dell'eccezione di incompetenza: ciò in quanto, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.), non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione - prova da considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere l'atto non pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Ord. n. 20850/18);

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa5629904812035bc016d8417df31a - Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c5885bd00056879
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d542cc1fac0e19f



- del resto, a fronte della consegna nelle modalità nella specie descritte, ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti atti a fare presumere che l'atto notificando sia pervenuto a conoscenza del destinatario, essendo la stessa ricevente una dei fideiussori coobbligati che ha proposto opposizione, nonché titolare della capogruppo come risultante dalla visura della società appellante in atti, nonché, ancora, la moglie convivente di altro fideiussore, sig. Duilio Biondi, pacificamente svolgente anche il ruolo di LRPT; inoltre, occorre rilevare come presso lo stesso indirizzo dell'odierna sede, Corso Monforte n. 2, Milano, della società appellante abbia sede anche la società DBR Holding, altra garante, nonché socio unico della società garantita, anch'essa destinataria del medesimo decreto ingiuntivo, dalla stessa tempestivamente opposto;
- a ogni buon conto, l'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo, lungi dal comportarne l'inefficacia, spiegherebbe rilievo unicamente al fine di legittimare un'eventuale opposizione tardiva (Cass. n. 668/97): nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è infatti legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso; pertanto, potendo tale nullità o irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (Cass. sez. L. n. 1509/19);
- in altri termini, dunque, in ogni caso, permanendo a disposizione della società il rimedio dell'opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.* onde fare valere l'eccezione di incompetenza, la mancata proposizione dell'eccezione avanti all'AGO rimane un'omissione alla stessa imputabile e la conseguente preclusione in sede arbitrale non potrà essere valutata quale indebita compressione del diritto di difesa dell'interessata.

Appurata, dunque, la correttezza sostanziale della declaratoria di incompetenza emessa dal Collegio arbitrale sulle questioni dedotte o deducibili avanti all'AGO per effetto della proposizione del decreto monitorio non opposto ai danni della Dottorina Srl - *id est*, sussistenza del contratto, inadempimento dei canoni e relativo ammontare (comprensiva delle eccezioni sull'usurarietà dei tassi moratori), intimazione della risoluzione per inadempimento e sua legittimità (comprensiva l'eccezione sulla contrarietà a buona fede della risoluzione intimata), diritto al pagamento dei canoni scaduti (esulante dal giudizio arbitrale pendente) - , rimane dunque devoluta alla cognizione degli arbitri la sola conoscenza della questione inerente al diritto della Concedente a ottenere il rilascio: ragion per cui, essendosi sul punto pronunciato espressamente il Collegio, non può ravvisarsi alcuna omessa pronuncia sulle questioni devolute alla relativa cognizione.

4. Sulla legittimità della dichiarazione dell'intervenuta risoluzione



L'accertata insussistenza dell'unico *error in procedendo* ritualmente allegato da parte appellante, ostando alla definizione della fase rescindente in senso favorevole alla stessa e al conseguente passaggio alla fase rescissoria, preclude alla Corte il riesame nel merito della vertenza oggetto della decisione arbitrale.

Pertanto, con riferimento alla questione relativa alla legittimità e alla conformità a buona fede dell'intimata risoluzione nelle more del procedimento per la rinegoziazione, osserva la Corte che:

- anzitutto, non è stato sollevato alcun motivo di nullità rientrante nella casistica tipizzata dalla legge, di talché una pronuncia sulla predetta doglianza implicherebbe il riesame del merito della causa, riservato alla sola fase rescissoria del giudizio di impugnazione;
- a ogni buon conto, sulla questione della legittimità dell'intimazione della risoluzione per inadempimento dei canoni nonostante la delibera positiva nel senso del prolungamento del contratto e della rimodulazione dei canoni, il Collegio arbitrale si è pronunciato espressamente, rigettando le doglianze di parte resistente (odierna impugnante), e dunque non ricorre alcun vizio di omessa pronuncia in violazione della convenzione di arbitrato.

5. Sulle spese di lite

Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione individuato per le cause di valore indeterminato di complessità media, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, non tenutasi, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- rigetta l'impugnazione;
- condanna la Dottorina Srl alla rifusione, in favore di Monte dei Paschi Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa, delle spese di lite, che liquida in euro 8.066, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.

Firenze, camera di consiglio del 11/01/2022

Il Presidente
dott.ssa Isabella Mariani

L'estensore
dott.ssa Linda Pattonelli

In caso di pubblicazione e diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti e dei minori.

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa5629904812035bc016d8417df31a - Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c58685bd0065879
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d542cc1fac0e19f

